

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1317)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1973

Abrogazione dell'articolo 149 del testo unico sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

ONOREVOLI SENATORI. — Nella trascorsa legislatura furono presentati alcuni disegni di legge d'iniziativa parlamentare e di Governo sulla riforma universitaria, che, unificati e modificati, furono approvati in Aula dal Senato il 28 maggio 1971. Tale testo non fu approvato dall'altro ramo del Parlamento, a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Il riordinamento universitario è ancora più sentito oggi e debbo dare atto all'attuale onorevole Ministro del suo impegno nell'affrontare un annoso problema: infatti sono all'esame delle Camere, con procedura di urgenza, alcuni decreti-legge.

Nel proporre il seguente disegno di legge è doveroso affermare l'urgenza di trovare una soluzione al problema suscitato dall'articolo 149 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, articolo del quale si propone l'abrogazione, giacchè da più parti del nostro Paese viene indicato eccessivamente prescrittivo al diritto allo studio.

A tutti è ben noto quanto è stabilito nel succitato articolo 149 del quale trascrivo, per una rapida ricognizione, quanto recita nel secondo comma che viene maggiormente contestato: « Coloro i quali non sostengono esami per otto anni consecutivi debbono rin-

novare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove superate ».

Moltissimi non hanno terminato gli studi, non certo per propria volontà, ma per esigenze che si possono ricercare, sia nelle carenti possibilità finanziarie, sia per sopraggiunte infermità; senza trascurare coloro, e sono i più, che, costretti a procurarsi il lavoro per sostentare la famiglia, hanno lasciato trascorrere il limite degli otto anni senza affrontare altri esami.

È da sottolineare, inoltre, i casi di laureati, che, per arricchimento culturale o desiderosi di conversione ad altre professioni, hanno interesse a conseguire altro titolo accademico, interesse che, comunque, trova giustificazione nell'esigenza di un permanente aggiornamento professionale.

Onorevoli senatori, con l'approvazione del presente disegno di legge, renderemo giustizia a molti, non più giovanissimi, che, per avversa fortuna, non hanno potuto coronare il loro ideale propostosi sin da quando erano nei banchi della scuola.

Mi appello alla coscienza di tutti voi, onorevoli senatori, sicuro della legittimità della proposta, valida per eliminare l'ostacolo che impedisce il compimento degli studi a coloro che sono stati già provati da circostanze avverse.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 149 del testo unico sull'istruzione universitaria, approvato con decreto ministeriale 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al fine del compimento del piano di studi universitario intrapreso, sono valide le prove di esame già superate, senza limite di tempo.

Nelle sole facoltà scientifiche che evidenziano un ampio e concreto aggiornamento, i rispettivi consigli potranno sottoporre ad un esame-colloquio lo studente che ha lasciato trascorrere il termine di otto anni dall'ultimo esame superato.

Ai fini della ricognizione della qualità di studente, la tassa annuale è dovuta, da coloro che si iscrivono fuori corso, nella unica misura stabilita, per i primi due anni in tale posizione, dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ».